



DELIBERAZIONE N. 1344 del 16/12/2025

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XII/1637 del 21 dicembre 2023

OGGETTO: MEDIAZIONE N. 359/2025 AVANTI L'ORGANISMO S.P.F. MEDIAZIONE DI COSENZA - SINISTRO N. 2025/GL/753. PROVVEDIMENTI RELATIVI.

PROPOSTA N° 1396/25

STRUTTURA PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: PELLICCIA PAOLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PELLICCIA PAOLO

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: ROGNONI BARBARA



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona e che con successiva legge regionale n.15 del 28 novembre 2018, è stato disposto l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la nota acquisita al prot. n. 52601/25 del 30.09.2025 con la quale gli avvocati Tommaso Tiano e Giovanni Caglianone di San Giovanni in Fiore (CS) hanno formulato istanza di risarcimento danni per conto della loro assistita contro l'ASST Valle Olona e contro l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in relazione alle prestazioni sanitarie rese a far data dal 21/12/2023 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate;

Dato atto che il valore del sinistro di cui sopra, rubricato al n. 2025/GL/753, è stato quantificato inferiore alla SIR contrattuale e pertanto gestito direttamente dall'Azienda ai sensi della polizza n. 175523 operante per il periodo 31.12.2024 – 31/12/2029, stipulata con la Compagnia Relyens Mutual Insurance, la cui sezione 7 – paragrafo “Self Insured Retention (SIR)” – prevede che la garanzia operi solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00, ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Vista l'istanza di mediazione n. 359/2025, acquisita al protocollo n. 65340/25 del 02/12/2025, avanti l'Organismo S.P.F. Mediazione di Cosenza, presentata da controparte, rappresentata dagli avvocati Tommaso Tiano e Giovanni Caglianone di San Giovanni in Fiore (CS) contro l'ASST della Valle Olona e contro l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in relazione ai fatti di cui sopra, con primo incontro fissato per il 19.12.2025;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale, modificato da ultimo con delibera n. 95 del 31.01.2024;

Atteso di attingere dal suddetto elenco degli avvocati libero professionisti, aggiornato e pubblicato sul sito dell'ASST della Valle Olona;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire incarico di rappresentare l'Azienda nella mediazione di che trattasi all'Avv. Isabella Peroni di Busto Arsizio, che risulta da curriculum prodotto competente nella materia del contendere;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Peroni con nota acquisita al prot.n. 67840/25 del 15/12/2025, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto



Ministeriale n. 55 del 10/03/2014 e s.m.i., in relazione al valore della controversia, che prevede per la partecipazione al procedimento un importo di € 3.478,00 oltre spese generali, iva e cpa, per un totale di € 5.074,82, oltre eventuali spese esenti, escluse le spese di partecipazione alla procedura;

Ravvisata l'opportunità per questa Azienda di aderire alla mediazione di che trattasi, conferendo mandato di rappresentanza dell'Azienda all'Avv. Isabella Peroni di Busto Arsizio;

Vista la proposta n. 1396/2025 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Direttore f.f. della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

Facendo propria la proposta n. 1396/2025 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dell'istanza di mediazione n. 359/2025, acquisita al protocollo n. 65340/25 del 02/12/2025, avanti l'Organismo S.P.F. Mediazione di Cosenza, presentata da controparte, rappresentata dagli avvocati Tommaso Tiano e Giovanni Caglianone di San Giovanni in Fiore (CS) contro l'ASST della Valle Olona e contro l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in relazione ai fatti di cui sopra, con primo incontro fissato per il 19.12.2025;

2° - di conferire incarico all'Avv. Isabella Peroni di Busto Arsizio, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza dell'Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale come da testo allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Peroni, in conformità ai criteri di cui all'art. 5 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 95 del 31/01/2024;



4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di cui al precedente punto 2) pari a presunti complessivi € 5.500,00 al conto economico 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio sanitario 2025 (sottobudget 2025015882/SAG);

5° - di contabilizzare altresì l'onere dovuto a titolo di indennità per la partecipazione al procedimento di mediazione di presunti € 5.000,00 al conto economico 714230090 "Altri oneri di gestione" del Bilancio sanitario 2025 (sottobudget 2025015883/SAG);

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Stefania Stigliano)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Francesca Crespi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. John Tremamondo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Daniela Bianchi)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. del

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr.ssa Daniela Bianchi, domiciliata per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

E

l'Avv. Isabella Peroni dello Studio legale Peroni, nata a Varese il 18/09/1963 (codice fiscale PRN SLL 63P58 L682B) di seguito "l'Avvocato", con studio in 21052 Busto Arsizio, Largo Po n. 1

premessi che

è stata proposta, nei confronti dell'ASST Valle Olona, istanza di mediazione n. 359/2025 all'Organismo S.P.F. Mediazione di Cosenza da parte degli Avvocati Tiano Tommaso e Caglianone Giovanni con studio in Cosenza per conto della propria assistita, al fine di accertare la responsabilità dell'Azienda e condannarla al risarcimento dei danni subiti ad esito dell'assistenza sanitaria resa in data 21/12/2023 presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella mediazione di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della mediazione.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

L'Avvocato:

Avv. Isabella Peroni

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Bianchi

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Isabella Peroni

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Bianchi

Allegato: preventivo onorari

STUDIO LEGALE PERONI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - LARGO Po, 1
TEL. 0331 794361 - 0331 799851
E-mail info@studiolegaleperoni.it

Prot. 67940
15/12/2025

Avv. CESARE PERONI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. ISABELLA PERONI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

TRAMITE PEC

Spett.
ASST della Valle Olona
Via Arnaldo da Brescia 1
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
protocollo@pec.asst-valleolona.it

BUSTO ARSIZIO, 12 dicembre 2025

[REDACTED] – mediazione n. 359/2025 – sin. n. 2025/GL/753

In riscontro Vs del 11/12/2025, protocollo 0067370, ai fini della formalizzazione dell'incarico di assistenza legale per la posizione in oggetto, sottopongo il seguente preventivo, redatto nel rispetto di quanti previsto dall'art. 6 D.D.G. n. 92 del 25/01/2019 e del D.M. 55/14:

mediazione obbligatoria – valore dichiarato dall'istante: € 60.302,00

fase di attivazione	€ 504,00
fase di negoziazione	€ 1.008,00
conciliazione	€ 1.966,00
Totale	€ 3.478,00

Agli importi di cui sopra si aggiungono il rimborso forfettario 15% dell'imponibile, il 4% di C.P.A., il 22% di IVA, meno il 20% per ritenuta d'acconto, restando inteso che tutte le spese di mediazione, che saranno quantificate come da tariffario dell'Organismo di conciliazione, resteranno a Vs carico.

Cordiali saluti

Avv. Isabella Peroni



ISABELLA PERONI
AVVOCATO
12.12.2025 17:37:23
GMT+01:00